

N. 1265 di rep.

N. 887 di racc.

Atto costitutivo di società per azioni unipersonale

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2015 (duemilaquindici)

il giorno 14 (quattordici)

del mese di gennaio

in Milano, nella casa in via Agnello n. 18.

Avanti a me **dottoressa Carlotta Dorina Stella Marchetti**, notaio in Milano, iscritta presso il Collegio Notarile di Milano, è comparso il signor:

- **Ramondino Rocco**, nato a Reggio Calabria il 28 dicembre 1966, domiciliato per l'incarico in Milano, via G. Negri n. 1, il quale dichiara di intervenire al presente atto e di stipulare non in proprio, ma nella sua qualità di procuratore e, come tale, in rappresentanza della società per azioni di nazionalità italiana e costituita in Italia denominata:

"Telecom Italia S.p.A."

con sede in Milano, via G. Negri n. 1, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 10.723.391.861,60, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 00488410010, iscritta al R.E.A. di Milano al numero 1580695, munito degli occorrenti poteri per quanto *infra* in forza di procura speciale in data 8 gennaio 2015 n. 1259 di mio rep., che, in originale, al presente si allega sotto "A".

Detto Componente, della cui identità personale io notaio sono certa,

stipula e conviene quanto segue.

1.) (Costituzione - Sede - Durata) - Viene con il presente atto costituita dalla società **"Telecom Italia S.p.A."**, come sopra rappresentata, una società per azioni unipersonale denominata:

"Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.", o in forma abbreviata **"INWIT S.p.A."**

avente sede legale in Milano, inizialmente in via G. Negri n. 1, e con durata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

2.) (Oggetto) La Società ha per oggetto:

- l'installazione e l'esercizio con qualsiasi tecnica, mezzo e sistema, di impianti, infrastrutture, ed attrezzature fissi e mobili, stazioni radioelettriche, collegamenti per le telecomunicazioni mobili, reti dedicate e/o integrate, per l'espletamento, la gestione e la commercializzazione, senza limiti territoriali, dei servizi di comunicazione elettronica, quali anche risultanti dall'evoluzione delle tecnologie, e per lo svolgimento delle attività ad essi anche indirettamente connesse, comprese quelle di progettazione, sviluppo, realizzazione, ricondizionamento, gestione e manutenzione;

- la progettazione, costruzione e/o gestione di reti e infrastrutture per le telecomunicazioni;

- la fornitura di infrastrutture e relativi servizi ad o-

peratori di servizi di comunicazione elettronica (con qualunque tecnologia esistente o futura).

La società potrà altresì svolgere, in nome e/o per conto proprio o su commessa di terzi, le attività di acquisto di materie prime, di semilavorati e di prodotti necessari per lo svolgimento dell'attività di cui al comma precedente.

Per il conseguimento e nell'ambito di tali finalità e, quindi, con carattere di mera sussidiarietà e strumentalità, la società potrà:

- assumere, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, partecipazioni ed interessenze in società ed imprese di ogni tipo e forma;

- provvedere al finanziamento delle società ed enti di partecipazione ed al coordinamento tecnico, commerciale, finanziario ed amministrativo delle loro attività;

- compiere, non nei confronti del pubblico, nell'interesse proprio e delle società ed enti di partecipazione, qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria, commerciale, compresa l'assunzione di mutui e finanziamenti e la prestazione, anche a favore di terzi, di avalli, fidejussioni e altre garanzie, reali comprese.

Sono espressamente escluse le attività riservate a soggetti iscritti in albi professionali e le attività di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 385/1993 nei confronti del pubblico.

3.) (Statuto) - La qui costituita società sarà retta e funzionerà secondo le norme tutte dello statuto sociale che si compone di 27 (ventisette) articoli e che, letto da me notaio al Comparsante, da questo approvato e quindi firmato con me notaio, al presente si allega sotto "B" quale sua parte integrante e sostanziale.

4.) (Capitale sociale) - Il capitale sociale della qui costituita società è determinato in Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) diviso in n. 50.000 (cinquantamila) azioni prive di indicazione del valore nominale e viene integralmente sottoscritto dalla società "Telecom Italia S.p.A.".

Si dà atto che detto capitale è già stato integralmente versato, come da ricevuta in data odierna della Banca Intesa Sanpaolo SpA - p.zza Cordusio 4, Milano che, in copia conforme all'originale, al presente atto si allega sotto "C".

5.) (Organo amministrativo) - La qui costituita società sarà inizialmente amministrata da un Consiglio di Amministrazione, che rimarrà in carica per 3 (tre) esercizi, e dunque sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2017 (duemiladiciassette), composto da 3 (tre) membri nelle persone dei signori:

- **Oscar Cicchetti**, nato a Pizzoli (AQ) il 17 giugno 1951 - Codice Fiscale CCC SCR 51H17 G726L;

- **Venanzio Iacozzilli**, nato a Roma il 27 luglio 1957 - Codice Fiscale CZZ VNZ 57L27 H501A;

- **Andrea Balzarini**, nato a Bollate (MI) il 19 settembre 1970
- Codice Fiscale BLZ NDR 70P19 A940J,
tutti cittadini italiani, domiciliati per la carica presso la sede della società e muniti dei requisiti di legge.

Il Consiglio è investito di tutti i poteri di cui all'art. 20 (venti) dello statuto sociale. Il mandato è gratuito.

Il signor **Oscar Cicchetti** viene nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed è investito della rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio con firma libera.

6.) (Collegio Sindacale) - A comporre il Collegio sindacale - investito anche dell'attività di revisione legale dei conti fino a diversa deliberazione assembleare come consentito dall'art. 43, secondo comma, del D. Lgs. 39/2010 e dall'art. 23 del sopra allegato statuto sociale - per i primi 3 (tre) esercizi, e così sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2017 (duemiladiciassette) vengono nominati:

* quali **Sindaci Effettivi**:

- **Enrico Maria Bignami**, nato a Milano il 7 maggio 1957, domiciliato per la carica presso la sede della Società in Milano, Via Gaetano Negri, 1 - Codice Fiscale BGN NCM 57E07 F205V, Revisore Legale al D.M. del 12 aprile 1995;

- **Umberto La Commara**, nato a Napoli il 7 agosto 1967, domiciliato per la carica presso la sede della Società in Milano, Via Gaetano Negri, 1 - Codice Fiscale LCM MRT 67M07 F839M, Revisore Legale al D.M. del 17 aprile 2007;

- **Michela Zeme**, nata a Mede (PV) il 2 gennaio 1969, domiciliata per la carica presso la sede della Società in Milano, Via Gaetano Negri, 1 - Codice Fiscale ZME MHL 69A42 F080D, Revisore Legale al D.M. del 19 aprile 2001;

* quali **Sindaci Supplenti**:

- **Guido Paolucci**, nato a Rimini il 6 gennaio 1969, domiciliato per la carica presso la sede della Società in Milano, Via Gaetano Negri, 1 - Codice Fiscale PLC GDU 69A06 H294S, Revisore Legale in base al D.M. del 12 aprile 1995;

- **Elisa Menicucci**, nata a Chiaravalle (An) il 1° dicembre 1980, domiciliata per la carica presso la sede della Società in Milano, Via Gaetano Negri, 1 - Codice Fiscale MNC LSE 80T41 C615B, Revisore Legale in base al D.M. del 29 aprile 2008.

Il signor **Enrico Maria Bignami** viene nominato Presidente del Collegio Sindacale.

Ai membri del Collegio Sindacale spetteranno gli emolumenti annui lordi, comprensivi anche dell'emolumento per lo svolgimento delle funzioni di Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001, così determinati:

- al Presidente del Collegio Sindacale Euro 12.000,00 (dodicimila);

- ai Sindaci Effettivi Euro 8.000,00 (ottomila) ciascuno,

oltre il rimborso per spese documentate sostenute al di fuori del comune di residenza per viaggio e soggiorno in strutture, classi o tipologie di medio livello.

7.) (**Utili**) - Gli utili saranno ripartiti secondo quanto previsto dall'articolo 25 (venticinque) del sopra allegato statuto sociale.

8.) (**Esercizi sociali**) - Gli esercizi sociali chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il primo al 31 (trentuno) dicembre 2015 (duemilaquindici).

9.) (**Adempimenti**) - Il Comparsente viene espressamente autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per la legale esistenza della qui costituita società e ad apportare al testo del presente atto e dell'allegato statuto tutte quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte che fossero eventualmente richieste anche per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese o dalle competenti Autorità.

10.) (**Spese**) - Si espone in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero) l'importo globale approssimativo delle spese di costituzione poste a carico della società.

Del presente io notaio ho dato lettura al Comparsente che lo approva e con me sottoscrive alle ore 15,25 omessa per sua espressa dispensa la lettura degli allegati "A" e "C".

Consta di due fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine sette e dell'ottava sin qui.

F.to Rocco Ramondino

F.to Carlotta Dorina Stella Marchetti notaio

Allegato "A" al
n. 1265/007 rep.

N. 1259 di rep.

Procura speciale

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2015 (duemilaquindici),

il giorno 8 (otto)
del mese di gennaio,

in Milano, nella casa in via Gaetano Negri n. 1.

Avanti a me Carlotta Dorina Stella Marchetti, notaio in
Milano, iscritta presso il Collegio Notarile di Milano, è
comparso il signor:

- Marco Emilio Angelo Patuano, nato ad Alessandria il 6
giugno 1964, domiciliato per la carica in Milano, via G.
Negri n. 1,

nella sua qualità di Amministratore Delegato e legale
rappresentante della società per azioni quotata denominata

"Telecom Italia S.p.A."

con sede legale in Milano, via G. Negri n. 1, capitale
sociale sottoscritto e versato Euro 10.723.391.861,60, codice
fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano: 00488410010, iscritta al REA di Milano al n. 1580695

(in seguito la "Società"),

in virtù dei poteri ricevuti dal Consiglio di Amministrazione
della Società del 18 aprile 2014.

E quindi detto Comparente, della cui identità personale io
notaio sono certa, con il presente atto nomina ed elegge

quali procuratori speciali della Società i signori:

- Riccardo Amerigo PETTAZZI, nato a Torino il 19 febbraio 1964;

- Rocco RAMONDINO, nato a Reggio di Calabria il 28 dicembre 1966;

- Umberto PANDOLFI, nato a Roma il 9 ottobre 1965,

tutti domiciliati per l'incarico in Milano, via G. Negri n. 1, affinché, con firma libera ed in via disgiunta fra loro, in nome e per conto della Società medesima, sottoscrivano, in qualità di unico socio, e dunque con una quota di partecipazione pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale che sarà pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero), l'atto costitutivo di una società per azioni nel settore delle comunicazioni e/o telecomunicazioni e relative attività accessorie e strumentali e, più precisamente, avente il seguente oggetto sociale:

"- l'installazione e l'esercizio con qualsiasi tecnica, mezzo e sistema, di impianti, infrastrutture, ed attrezzature fissi e mobili, stazioni radioelettriche, collegamenti per le radiocomunicazioni mobili, reti dedicate e/o integrate, per l'espletamento, la gestione e la commercializzazione, senza limiti territoriali, dei servizi di comunicazioni (e/o di telecomunicazioni), quali anche risultanti dall'evoluzione delle tecnologie, e per lo svolgimento delle attività ad essi anche indirettamente connesse, comprese quelle di

progettazione, sviluppo, realizzazione, ricondizionamento,
gestione e manutenzione;

- la fornitura di infrastrutture e relativi servizi ad
operatori di servizi di comunicazione elettronica (con
qualunque tecnologia esistente o futura).

La società potrà altresì svolgere, in nome e/o per conto
proprio o su commessa di terzi, le attività di acquisto di
materie prime, di semilavorati e di prodotti necessari per lo
svolgimento dell'attività di cui al comma precedente.",

con facoltà per i sopra nominati procuratori di apportare
qualsiasi modifica inerente, conseguente o necessaria per il
buon esito della costituzione e prevedere ulteriori attività,
anche strumentali e connesse.

I sopra nominati procuratori sono espressamente autorizzati,
sempre con firma singola ed in via disgiunta fra loro, a:

1. adottare l'atto costitutivo e lo statuto sociale della
costituenda società, convenendo, in particolare e tra
l'altro, la denominazione, l'indirizzo - nel Comune di Milano
- della sede legale, la durata, la data di chiusura degli
esercizi sociali e meglio definendo - se del caso -
l'attività che costituirà l'oggetto sociale;

2. adottare le ulteriori deliberazioni sulle questioni
complementari e connesse, ivi inclusa la nomina dei primi
componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio
Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale

dei conti, determinandone i relativi compensi;

3. provvedere alla sottoscrizione e al versamento del capitale sociale nella misura di legge e al pagamento di tutte le spese per la costituzione della società;

4. sottoscrivere, perfezionare, consegnare, depositare tutte le domande, documenti, atti, verbali necessari ed opportuni alla costituzione della nuova società di fronte al Notaio incaricato, alle autorità e agli uffici privati e pubblici competenti, compiendo tutti gli atti che potrebbero risultare necessari, strumentali, utili per costituire la società e dare esecuzione a quanto previsto ai precedenti punti.

La Società, come sopra rappresentata, si impegna a ratificare tutti gli atti posti in essere dai procuratori nell'esercizio o nell'attuazione dei poteri e delle autorizzazioni contenuti nella presente procura, nonché a tenere indenne e a manlevare totalmente i medesimi rispetto a qualsiasi azione, perdita, costo, spesa, danno o responsabilità che essi possano patire o sostenere in conseguenza di azioni poste in essere in conformità a quanto previsto dalla presente procura.


Da esaurirsi in unico contesto.

Del
presente io Notaio ho dato lettura al Rappresentante che
lo appaia e con lui sottoscritto.

Carta
di due fogli uniti con legati mercantili
di processo di l'era fiducio e di l'era per l'era =
notati per ogni ragione e della quale
su qui.

Io Notaio
Carlo D'Amico





STATUTO della "Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A."

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO E DURATA DELLA SOCIETÀ

Articolo 1 - Denominazione sociale

La società è denominata "Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A" o, in forma abbreviata, "INWIT S.p.A."

Articolo 2 – Sede sociale

La società ha sede in Milano.

L'organo amministrativo può trasferire la sede sociale all'interno del territorio nazionale e può altresì istituire e/o modificare e/o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere in Italia e all'estero.

Il domicilio degli azionisti, degli amministratori e dei sindaci nei confronti della società si intende, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dai libri sociali.

Articolo 3 – Oggetto sociale

La Società ha per oggetto:

- l'installazione e l'esercizio con qualsiasi tecnica, mezzo e sistema, di impianti, infrastrutture, ed attrezzature fissi e mobili, stazioni radioelettriche, collegamenti per le radiocomunicazioni mobili, reti dedicate e/o integrate, per l'espletamento, la gestione e la commercializzazione, senza limiti territoriali, dei servizi di comunicazione elettronica, quali anche risultanti dall'evoluzione delle tecnologie, e per lo svolgimento delle attività ad essi anche indirettamente connesse, comprese quelle di progettazione, sviluppo, realizzazione, ricondizionamento, gestione e manutenzione;
- la progettazione, costruzione e/o gestione di reti e infrastrutture per le telecomunicazioni
- la fornitura di infrastrutture e relativi servizi ad operatori di servizi di comunicazione elettronica (con qualunque tecnologia esistente o futura).

La società potrà altresì svolgere, in nome e/o per conto proprio o su commessa di terzi, le attività di acquisto di materie prime, di semilavorati e di prodotti necessari per lo svolgimento dell'attività di cui al comma precedente.

Per il conseguimento e nell'ambito di tali finalità e, quindi, con carattere di mera sussidiarietà e strumentalità, la società potrà:

- assumere, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, partecipazioni ed interessenze in società ed imprese di ogni tipo e forma;
- provvedere al finanziamento delle società ed enti di partecipazione ed al coordinamento tecnico, commerciale, finanziario ed amministrativo delle loro attività;
- compiere, non nei confronti del pubblico, nell'interesse proprio e delle società ed enti di partecipazione, qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria, commerciale, compresa l'assunzione di mutui e finanziamenti e la prestazione, anche a favore di terzi, di avalli, fidejussioni e altre garanzie, reali comprese.

Sono espressamente escluse le attività riservate a soggetti iscritti in albi professionali e le attività di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 385/1993 nei confronti del pubblico.

Articolo 4 – Durata

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050.

La proroga del termine non attribuisce diritto di recesso ai soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione.

CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Articolo 5 – Capitale e azioni

Il capitale sociale sottoscritto e versato ammonta a Euro 50.000 (cinquantamila/00) ed è suddiviso in n. 50.000 (cinquantamila) azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale.

Le azioni, tutte nominative, non sono rappresentate da certificati azionari.

Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro nei limiti consentiti dalla legge.

L'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari non attribuisce diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

Articolo 6 – Diritto di prelazione

6.1 Il socio che intenda compiere atti di disposizione di qualsiasi natura, intendendosi per tali la vendita, la permuta, il conferimento, il riporto e la donazione, ovvero qualunque atto o contratto di natura corrispettiva tale da comportare il trasferimento diretto o indiretto a titolo oneroso, a terzi o ad altro socio, di azioni della società, di obbligazioni convertibili in azioni e/o di diritti di sottoscrizione, ovvero di diritti reali di godimento e/o di garanzia relativi alle predette azioni e obbligazioni convertibili ovvero agli altri diritti relativi alle predette azioni e obbligazioni convertibili (di seguito, complessivamente i "Diritti"), dovrà offrire preventivamente in prelazione a tutti i soci, alle medesime condizioni, i Diritti oggetto dell'atto di disposizione, in proporzione alla partecipazione da ciascuno detenuta nella società, fatto salvo il diritto di accrescimento di ciascun socio.

6.2 Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato ai seguenti termini e condizioni:

(i) il socio (di seguito, la "Parte Offerente") che intenda disporre dei Diritti di sua titolarità, sarà tenuto a offrirli preventivamente, agli altri soci, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, contenente le generalità dell'aspirante acquirente, il prezzo e le altre condizioni del trasferimento, nonché l'avvertenza che, ove uno dei soci non intenda o non possa esercitare la prelazione, i Diritti spettantigli si accresceranno automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendano esercitarla e che non abbiano espressamente e preventivamente rinunciato a tali diritti all'atto di esercizio della prelazione loro spettante.

(ii) La prelazione dovrà essere esercitata mediante comunicazione inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento diretta alla Parte Offerente e a ciascuno degli altri soci nel termine, stabilito a pena di decadenza, di 30 (trenta) giorni di calendario dal ricevimento della offerta di cui al precedente punto (i), restando inteso che, salvo rinuncia espressa, tale prelazione si intenderà automaticamente esercitata anche relativamente ai Diritti accresciuti proporzionalmente a ciascun socio per effetto del mancato esercizio del diritto di prelazione da parte di uno o più soci aventi diritto.

(iii) Qualora la prelazione non sia esercitata nei termini sopra indicati relativamente a tutti i Diritti offerti, la Parte Offerente, ove non intenda accettare l'esercizio della prelazione limitato ad una parte dei Diritti offerti, potrà trasferire tutti i Diritti all'acquirente indicato nell'offerta di cui al punto (i) che precede, a termini non più favorevoli per lo stesso di quelli precisati in detta offerta, entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza del termine previsto al precedente punto (ii), ovvero, ove accetti l'esercizio della prelazione solo per parte dei Diritti offerti, potrà entro lo stesso termine di 90 (novanta) giorni, trasferire all'acquirente indicato nell'offerta di cui al punto (i) che precede i Diritti residui, a termini

non più favorevoli per lo stesso di quelli precisati in detta offerta. Ove tale trasferimento non si verifichi nel termine suindicato, la Parte Offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo comma.

(iv) Qualora la Parte Offerente intenda disporre della propria partecipazione a fronte di una controprestazione in natura, i soci che intendano esercitare la prelazione dovranno indicare, altresì, nei modi e nei tempi di cui ai precedenti commi, se intendano eseguire la controprestazione in natura – ove ciò sia possibile – ovvero per equipollente in denaro; in quest'ultimo caso, il prezzo di acquisto sarà determinato di comune accordo o a norma dell'art. 1473 cod. civ. e il termine di cui al precedente punto (ii) decorrerà dalla data di determinazione finale del predetto prezzo.

6.3 La costituzione a qualsiasi titolo per atto tra vivi di diritti reali di godimento su azioni della società è ammessa solo a condizione che la stessa non comporti in alcun caso la perdita del diritto di voto da parte del costituente. In questo caso non si applica la disciplina di cui ai precedenti commi 6.1 e 6.2.

6.4 La costituzione su azioni di diritti reali di garanzia non è consentita e non avrà effetto nei confronti della società qualora non sia stata preventivamente approvata dall'altro o dagli altri soci. Tale approvazione non potrà essere rifiutata qualora sia previsto che, in caso di escussione della garanzia stessa, siano rispettati i diritti di prelazione previsti da questo articolo 6.

Articolo 7 - Finanziamenti

I soci potranno mettere a disposizione della società, per consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale, mezzi finanziari o somme di denaro, fruttifere o infruttifere, con o senza obbligo di rimborso da parte della società, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Articolo 8 - Obbligazioni

La società potrà emettere obbligazioni, anche convertibili, in conformità alle norme di legge. Le obbligazioni convertibili saranno nominative e gli altri titoli che venissero emessi dalla società, nel rispetto della legge applicabile, saranno anch'essi nominativi qualora consentano di acquistare o sottoscrivere azioni della società.

ASSEMBLEA

Articolo 9 – Competenza dell'Assemblea dei soci

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge.

Articolo 10 – Convocazione dell'Assemblea

L'organo amministrativo convoca l'Assemblea presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia o nell'Unione Europea.

La convocazione è effettuata mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea di prima convocazione, a tutti gli aventi diritto ai recapiti risultanti dal libro soci.

Nell'avviso, nel quale devono essere indicati il giorno, il luogo l'ora di convocazione e l'elenco delle materie da trattare, possono essere fissate convocazioni ulteriori alla prima.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni ovvero, ricorrendo le condizioni di legge, entro 180 (centottanta) giorni, dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 11 – Diritto di intervento

Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Ogni azionista avente diritto d'intervenire può farsi rappresentare all'Assemblea, mediante delega scritta, da soggetti anche non soci.

L'Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione – se nominato – o il notaio che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di un'Assemblea tenuta ai sensi del successivo art. 13) i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente.

Articolo 12 – Presidente e Segretario dell'Assemblea

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico oppure, in mancanza, la persona eletta con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in riunione, presiede l'Assemblea e, ai sensi di legge, ne regola lo svolgimento. Allo scopo, il Presidente della riunione - tra l'altro - verifica la regolarità della costituzione dell'adunanza, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, dirige i lavori, anche stabilendo un diverso ordine di discussione degli argomenti indicati nell'avviso di convocazione, adotta le opportune misure ai fini dell'ordinato andamento del dibattito e delle votazioni, definendone le modalità e accertandone i risultati.

Il Segretario è nominato con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in riunione e può essere scelto dall'Assemblea anche al di fuori degli azionisti.

Non occorre l'assistenza del Segretario quando il verbale dell'assemblea, nei casi di legge e inoltre quando l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, è redatto da un notaio.

Articolo 13 – Assemblea totalitaria

In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si considera regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza degli amministratori e dei sindaci.

Articolo 14 – Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, sia in prima convocazione che nelle convocazioni successive, si costituisce e delibera ai sensi di legge.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 15 – Consiglio di Amministrazione

La società, ove non venga nominato un Amministratore Unico ai sensi del successivo art. 19, è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a undici membri, anche non soci.

L'Assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio all'atto della nomina, che rimarrà fermo fino a sua diversa deliberazione, nonché la durata in carica degli stessi che non potrà essere superiore a tre esercizi.

Gli amministratori sono rieleggibili, decadono e sono sostituiti a norma di legge.

Ogni qualvolta la metà o più della metà dei componenti il Consiglio di Amministrazione venga meno per qualsiasi causa o ragione, i restanti Consiglieri di Amministrazione si intendono dimissionari e la loro cessazione ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito per nomina assembleare.

Articolo 16 - Presidente del Consiglio di Amministrazione, Organi Delegati, firma sociale e rappresentanza legale

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri, ove non abbia già provveduto l'Assemblea, il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente, fissandone i poteri.

In caso di assenza o impedimento del Presidente lo sostituisce il Vice Presidente, se nominato, oppure – in assenza del Vice Presidente – il consigliere più anziano per carica o, in subordine, per età.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più Amministratori Delegati, fissandone i poteri, investire gli Amministratori di particolari cariche, determinandone la remunerazione ai sensi di legge, nonché nominare uno o più Direttori Generali, determinandone le attribuzioni e le facoltà. Il Consiglio di Amministrazione può altresì delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti.

Gli Organi Delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza semestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Il Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente procede alla nomina di un Segretario, che può anche essere estraneo al Consiglio.

La firma sociale e la rappresentanza legale della società, di fronte ai terzi e in giudizio, spettano al Presidente e, in caso di sua assenza o di impedimento, al Vice Presidente, se nominato; spettano altresì disgiuntamente a ciascuno degli Amministratori con poteri delegati.

Articolo 17 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione e modalità di convocazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo riterrà necessario o quando ne faccia domanda un amministratore o il Collegio Sindacale.

Alla convocazione del Consiglio si provvede mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata ovvero via fax o telegramma o con qualunque altro mezzo di cui possa comprovarsi il ricevimento, al domicilio dei consiglieri, almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali è ammesso l'invio con preavviso minimo di ventiquattrore.

L'avviso di convocazione è comunicato ai sindaci con l'osservanza dei termini sopra indicati.

Nell'avviso vengono indicati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno. Il Presidente provvede affinché adeguate informazioni sulle materie da esaminare vengano fornite a tutti i consiglieri, tenuto conto delle circostanze del caso.

Il Consiglio può validamente deliberare, anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri e tutti i sindaci effettivi in carica.

La partecipazione alle riunioni consiliari può avvenire - qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità - mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

Per la valida costituzione del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 18 - Remunerazione degli amministratori

L'Assemblea potrà assegnare un compenso agli amministratori, oltre il rimborso delle spese, eventualmente determinando un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 19 - Amministratore Unico

La società può essere amministrata, anziché da un Consiglio di Amministrazione, da un Amministratore Unico, anche non socio.

L'Amministratore Unico ha la stessa durata di carica dei consiglieri di amministrazione.

Articolo 20 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge o per statuto non è espressamente riservato all'Assemblea.

Nei limiti di legge, alla competenza dell'Organo Amministrativo sono attribuite le determinazioni di fusione per incorporazione delle società di cui la società possiede almeno il novanta per cento delle azioni o quote, nonché di fusione per incorporazione della società in altra società che già possieda tutte le azioni della società medesima, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio, l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative nonché, come già disposto dall'articolo 2 del presente statuto, il trasferimento della sede legale all'interno del territorio nazionale e l'istituzione e/o la modifica e/o la soppressione di sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere in Italia e all'estero.

COLLEGIO SINDACALE – REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 21 – Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, cui spetterà la retribuzione determinata dall'Assemblea, si compone di tre sindaci effettivi. Vengono nominati anche due sindaci supplenti.

La partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale può avvenire - qualora il Presidente ne accerti la necessità - mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

Articolo 22 - Doveri del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Articolo 23 – Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio Sindacale ovvero quando prescritto in via inderogabile dalla legge o deciso con delibera della Assemblea ordinaria e comunque secondo la normativa anche regolamentare pro tempore vigente, da un revisore o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

I requisiti, le funzioni, il conferimento, la revoca e la cessazione dell'incarico, la responsabilità e le attività del revisore contabile o della società di revisione sono regolati dalla legge.

ESERCIZIO SOCIALE – UTILI

Articolo 24 – Esercizi sociali

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Articolo 25 – Ripartizione degli utili d'esercizio

Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione di una quota almeno pari al 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono ripartiti fra i soci, in proporzione alle azioni da essi possedute, salvo che l'Assemblea deliberi di devolverli in tutto o in parte ad altra destinazione.

SCIoglimento - LIQUIDAZIONE

Articolo 26 – Scioglimento e liquidazione

In ogni caso di scioglimento della società, l'Assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione e delibera sulla nomina e sulla sostituzione di uno o più liquidatori fissandone poteri e compensi, secondo le norme di legge.

DISPOSIZIONI FINALI


Articolo 27 – Disposizioni finali

Per tutte le controversie e le contestazioni di qualsiasi genere, che dovessero sorgere fra i soci e la società o gli amministratori o i liquidatori, in dipendenza dell'interpretazione ed esecuzione del contratto societario e/o dello statuto, nonché quelle promosse da e/o nei confronti di amministratori, liquidatori e sindaci, sia durante la vita che durante la liquidazione della società, è competente in via esclusiva il Foro ove ha sede la società.

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia di società per azioni.

F.to Rocco Ramondino

F.to Carlotta Dorina Stella Marchetti notaio





INTESA  SANPAOLO

COSTITUENDA SOCIETÀ - RICEVUTA DI DEPOSITO DEI DECIMI DI CAPITALE

n. 1265/1265/887 ref. Alghedo "C"

Deposito n. 00350 -1000 - 600445

In relazione al suddetto deposito effettuato per la costituzione della società

Denominazione/Ragione	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA
Sede Legale	MILANO - VIA GAETANO NEGRI, 1
Oggetto Sociale	
Capitale Sociale conferito in	Euro 50.000,00 (EURO CINQUANTAMILA/00)


si attesta che il seguente soggetto:

Cognome	PIZZAMIGLIO		
Nome	CHIARA ELENA MARIA		
Nazionalità	ITALIANA	Sesso (M/F)	F
Luogo di nascita	MILANO	Provincia	MI
Data di nascita	17/07/1966	Codice Fiscale PZZCRL66L57F205M	
Residenza	MONZA - VIA MONTE BIANCO, 4		
Domicilio (se diverso da)			
Documento d'identità	C. I.	n.	AU9741476
Rilasciato da	COMUNE	Data di	15/02/2014

per conto proprio

X per conto della persona giuridica sottoripportata

Denominazione/Ragione	TELECOM ITALIA SPA		
Sede Legale	VIA GAETANO NEGRI, 1 - MILANO		
Partita IVA	00488410010	Codice Fiscale 00488410010	



ha/hanno oggi versato presso le nostre casse, ai sensi e per gli effetti dell'articolo

- X 2342 c.c. (per la costituzione di società per azioni)
- 2454 c.c. (per la costituzione di società in accomandita per azioni)
- 2464 c.c. (per la costituzione di società a responsabilità limitata)

Official Global Partner



MILANO 2015

INTESA SANPAOLO


la somma di euro 50.000,00 corrispondente al 100 per cento del capitale in denaro, per conto del sottoscrittore/dei sottoscrittori di seguito indicati e per la quota a fianco di ciascuno specificata:

Cognome e nome, oppure Denominazione/Ragione Sociale	Luogo e data di nascita, eventuale cittadinanza	Codice Fiscale	Residenza, oppure Sede Legale	Percentuale di Capitale Sociale versato (*)
TELECON ITALIA SPA		00488410010	VIA GAETANO NEGRI 1 - MI	100%

(*) deve essere indicato, per ciascun socio, la percentuale dell'intero capitale rappresentata dall'importo versato (ad esempio, versamento di 10.000 euro per un capitale sociale di 100.000 euro: deve essere indicato 10 per cento)

Il deposito è regolato dalle seguenti norme:

1. Le somme depositate verranno consegnate agli amministratori della società, oppure a soggetto a ciò appositamente autorizzato nell'atto costitutivo, previa produzione di certificato dell'ufficio del registro delle imprese - rilasciato in data recente e comunque non anteriore ad un mese - attestante che la società è stata iscritta e si trova nel pieno e libero possesso dei suoi diritti; da tale certificato devono altresì risultare le generalità degli amministratori in carica con la specificazione di quelli muniti della rappresentanza sociale e delle relative modalità di firma.
2. In caso di mancata iscrizione della società nel registro delle imprese, le somme depositate verranno restituite ai sottoscrittori congiuntamente, decorsi almeno novanta giorni dalla stipulazione dell'atto costitutivo (o dal rilascio delle eventuali autorizzazioni prescritte dall'art. 2329, n. 3., c.c.), dietro presentazione di:
 - a. dichiarazione da parte del notaio presso cui è stato stipulato l'atto costitutivo che precisi la situazione determinatasi e, in particolare, i motivi per cui non si è proceduto all'iscrizione;
 - b. certificato dell'ufficio del registro delle imprese - rilasciato in data recente e comunque non anteriore ad un mese, ma successiva al decorso del suddetto termine di novanta giorni - attestante la non iscrizione della società nel predetto registro.



The image shows a handwritten signature in black ink, written vertically on the right side of the page. Below the signature is a circular notary stamp. The stamp contains the text "UFFICIO NOTAIO IN ITALIA" around the perimeter and "MILANO" at the bottom. In the center of the stamp, there is a star and some illegible text.

Official Global Partner



MILANO 2015

3. In tutte le ipotesi di cui ai punti precedenti, dovrà essere restituita la ricevuta in originale rilasciata dalla Banca in relazione al presente deposito oppure un estratto autentico dell'atto costitutivo, qualora la ricevuta stessa risulti allegata in originale a tale atto.
4. Nel caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della ricevuta si dovrà informare immediatamente la Banca, indicando il giorno e l'ora in cui si è verificato o è stato rilevato l'evento. Gli aventi diritto alla restituzione del deposito, nel caso in cui non siano in grado di presentare la ricevuta, devono sottoscrivere una dichiarazione che, indicando i motivi della mancata presentazione (distruzione, smarrimento o sottrazione), manlevi la Banca da ogni eventuale danno che possa derivarle a qualunque titolo per aver restituito il deposito senza presentazione della ricevuta.
5. In ogni caso dovrà inoltre essere prodotta quell'ulteriore documentazione dalla Banca ritenuta necessaria per l'accertamento della legittimazione in capo ai richiedenti alla restituzione delle somme depositate.

Inoltre:

- le somme di cui al presente deposito provvisorio saranno regolate al tasso creditore nominale lordo annuo del 0,01 %;
- contestualmente al deposito, con atto a parte, è stata pagata una commissione pari a euro 110,00

MILANO, 14/01/2014
luogo e data

INTESA SANPAOLO S.p.A. 350
Piazza Cordualo, 4
20123 MILANO

timbro e firma della Banca



Carlo Melloni

Official Global Partner



MILANO 2015


N. 1.264 di rep.

Certifico io sottoscritta **Carlotta Dorina Stella Marchetti**, notaio in Milano,
iscritta presso il Collegio Notarile di Milano, che la presente copia fotostatica in tre
mezzi fogli è conforme all'originale esibitomi e da me reso all'esibitore.

Milano,

14 (quattordici) gennaio 2015 (duemilaquindici)

Carlotta Dorina Stella Marchetti



Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, in termine utile di registrazione per il Registro Imprese di Milano

Firmato Carlo Marchetti

Nel mio studio, 16 gennaio 2015

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

